



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR TOSCANA nrg 1982/2007 sez. I – Parisi Giannina + altri c/Comune di Pisa. Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 1563/2013 in favore dello Studio Legale Stancanelli/Cecchi. Importo euro 3.537,60=

Soggetto creditore:

Denominazione: Studio Legale Stancanelli-Cecchi

Codice fiscale / Partita Iva: 02050510482

Residenza / Sede legale: Via_Masaccio n. 172_ Città _Firenze

Importo complessivo del debito: € 3.537,60=

di cui: € 2.000,00= spese di giudizio

€ 80,00= per CAP (4%)

€ 457,60= per IVA (22%)

€ 1.000,00= rimborso contributo unificato

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali o di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Ricorso n. 1982/2007 proposto dai sigg. Parisi Giannina, Gabriella Garzella, Giulio Garzella, Gianfranco Garzella e Alberto Garzella c/Comune di Pisa per l'annullamento dell'accordo di programma stipulato in data 13/07/2007 tra il Comune di Pisa, il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio, attuativo degli artt. 6, 7 e 8 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 18/4/2001 finalizzato alla realizzazione in Pisa di una nuova caserma per il Ministero della difesa e riqualificazione urbanistica e trasformazione delle caserme "Artale", "Bechi Luserna" e "Curtatone e Montanara", nonché della delibera del C.C. n. 65 del 19/09/2007 con la quale è stato approvato l'accordo di programma di cui sopra;
- con sentenza n. 1563/13 il Tar Toscana ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 2.000 oltre IVA e CAP ed accessori di legge;
- in data 12/12/2013 il legale di parte vincitrice ha inviato la prenotula delle spese comprensiva della cifra di euro 1.000= pari al contributo unificato versato per l'iscrizione del ricorso.

-

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☒ non si ravvisano profili di responsabilità;
☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza n. 1563/2013;
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula del difensore

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 12/12//2013

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

0 1 5 6 3 / 2 0 1 3

R i c o r s o 1 9 8 2 / 2 0 0 7

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg. Giannina Parisi, Gabriella Garzella, Giulio Garzella, Gianfranco Garzella, Alberto Garzella, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 172;

contro

- Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, Susanna Caponi, con domicilio eletto presso l'avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;
- Ministero della difesa, Agenzia del Demanio, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
- Regione Toscana, n.c.;

per l'annullamento

A) con l'atto introduttivo del giudizio:

- dell'accordo di programma stipulato in data 13.7.2007 tra il Comune di Pisa, il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio, attuativo degli artt. 6, 7 e 8 del

protocollo d'intesa sottoscritto in data 18.4.2001, finalizzato alla realizzazione in Pisa di una nuova caserma per il Ministero della Difesa e riqualificazione urbanistica e trasformazione delle caserme "Artale", "Bechi-Luserna", "Curtatone e Montanara";

- della deliberazione del Consiglio comunale di Pisa n. 65 del 13.9.2007, con la quale è stato approvato l'accordo di programma di cui sopra;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, fra cui la comunicazione di avvio del procedimento del 6.8.2007, prot. n. 29047 e la deliberazione di Giunta municipale n. 112 del 27.8.2007 di avvio del procedimento di variante al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico;

B) con motivi aggiunti depositati il 23.1.2009:

- delle varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico, rispettivamente adottate con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 58 e 59 del 22.7.2008 ed approvate con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 71 e 72 del 23.10.2008, il cui avviso è stato pubblicato sul BURT n. 48 del 19.11.2008, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresa la Valutazione Integrata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa, del Ministero della difesa, dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1) In data 13/7/2007 è stato sottoscritto tra il Ministero della difesa, il Comune di Pisa e l'Agenzia del Demanio un accordo di programma attuativo degli impegni contenuti nel protocollo d'intesa stipulato il 18/4/2001, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Amministrazioni statali e locali interessate alla realizzazione di importanti interventi urbanistici in Pisa. Tale accordo di programma, in particolare, riguarda la permuta alla pari e senza congruaggio di immobili tra il Comune di Pisa e l'Agenzia del Demanio, con cui il primo si è impegnato a cedere allo Stato un complesso infrastrutturale, da realizzare a cura della predetta Amministrazione comunale in località Ospedaletto, idoneo ad ospitare gli insediamenti militari allocati nelle caserme "Artale", "Bechi-Luserna" e "Curtatone e Montanara", che a loro volta sarebbero state cedute dallo Stato al Comune di Pisa.

Di quanto sopra i ricorrenti, proprietari in località Ospedaletto di vasti terreni coinvolti nell'operazione, hanno avuto notizia a seguito della comunicazione datata 6/8/2007, loro inviata dall'A.C. di Pisa, di avvio del procedimento di variante urbanistica e di redazione del progetto della caserma comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Con l'atto introduttivo del giudizio i predetti hanno quindi impugnato l'accordo di programma di cui sopra, censurando l'inosservanza nei loro confronti delle disposizioni *ex lege* n. 241/1990 in tema di garanzie partecipative.

1.2) Con motivi aggiunti depositati il 23/1/2009 i sigg. Parisi e Garzella hanno poi esteso l'impugnazione alle varianti al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico di Pisa, approvate dal Consiglio comunale con deliberazioni nn. 71 e 72 del 23/10/2008 e finalizzate *"al trasferimento di funzioni militari dal centro storico ed alla realizzazione di una nuova caserma in località Ospedaletto"*; di tali provvedimenti hanno dedotto l'illegittimità in via derivata dagli atti presupposti e per vizi propri.

1.3) Per resistere al gravame si sono costituite in giudizio sia il Comune di Pisa, sia le Amministrazioni statali intimato.

1.4) Tanto i ricorrenti, quanto l'A.C. di Pisa hanno depositato memorie e repliche in vista dell'udienza del 23 ottobre 2013, in cui la causa è passata in decisione.

2.1) Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni formulate dalla difesa del Comune di Pisa, che ha dedotto:

- l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale, in quanto l'accordo di programma impugnato non ha effetto sulle posizioni giuridiche dei terzi, quindi neppure su quelle dei ricorrenti, che non hanno pertanto interesse all'annullamento dell'atto;

- l'inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti, in quanto la variante impugnata ha imposto sulla proprietà dei ricorrenti un vincolo preordinato all'espropriazione la cui efficacia quinquennale andrà a scadenza il 19/11/2013.

2.2) La prima eccezione è fondata.

L'accordo di programma (il cui fondamento e la cui disciplina normativa si rinvencono negli artt. 15 della legge n. 241/1990 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000) è uno strumento duttile che punta a realizzare un obiettivo ambizioso: quello di definire in modo coordinato una pluralità di situazioni che coinvolgono una pluralità di soggetti e la cui gestione e risoluzione richiederebbero in via ordinaria una pluralità di procedimenti o subprocedimenti. Uno degli ambiti in cui maggiormente trova spazio l'utilizzo di questo strumento è quello dell'urbanistica negoziata; l'accordo di programma è in tal caso finalizzato alla definizione e attuazione, con eventuale incidenza sugli strumenti urbanistici, di opere, interventi o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali o altri soggetti pubblici. La natura dell'accordo di programma è evidentemente complessa: esso si avvale di una strumentazione contrattuale tendenzialmente

ricalcata su quella privatistica, ma utilizzata per il perseguimento, almeno in via principale, di interessi pubblici.

(Quanto agli effetti dell'accordo di programma si deve osservare:

- l'accordo vincola innanzitutto i soggetti che l'hanno sottoscritto; nei confronti di costoro, per effetto del rinvio, operato dal secondo comma dell'art. 15 della legge n. 241/1990, alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, *"si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili"*;

- l'accordo può incidere direttamente anche sulle posizioni giuridiche di soggetti terzi quando comporti variazione degli strumenti urbanistici o approvazione di progetti di opere pubbliche, come previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 34 TUEL.

Nel caso in esame l'accordo non produce direttamente simili effetti; all'art. 3 è infatti previsto solo l'impegno del Comune di Pisa di approvare, entro 12 mesi, le necessarie varianti urbanistiche finalizzate all'acquisizione delle aree occorrenti per realizzare la nuova caserma e di espropriare ed acquisire le aree in questione; ne consegue che l'accordo di programma non era di per sé lesivo per gli odierni ricorrenti, che sono stati invece concretamente pregiudicati dalle successive varianti urbanistiche (impugnate con i motivi aggiunti); si deve perciò concludere dichiarando inammissibile l'azione impugnatoria proposta contro l'accordo di programma con l'atto introduttivo del giudizio.

2.3) A diversa conclusione si deve invece pervenire per quanto riguarda la seconda eccezione. Se anche è prossima la scadenza quinquennale del vincolo espropriativo, ciò non basta per escludere il permanere dell'interesse all'annullamento della variante (comunque tuttora efficace) al Regolamento urbanistico; a maggior ragione l'interesse permane nei confronti della variante al Piano strutturale, indifferente rispetto alla scadenza di cui sopra.

3) Nella memoria depositata il 20/9/2013 i ricorrenti hanno sostenuto:

- che l'accordo di programma del 2007 non ha mai acquisito efficacia, non essendosi verificata la condizione sospensiva prevista dall'art. 8;
- che dunque il ricorso originario è diventato improcedibile, mentre risulta fondato il terzo motivo aggiunto proposto contro le varianti urbanistiche del 2008, che vanno conseguentemente annullate perché fondate su un presupposto (l'efficacia dell'accordo di programma) inesistente.

Il citato art. 8 (recante "*Condizioni di efficacia dell'Accordo di Programma*") recita: "*I soggetti sottoscrittori convengono che l'efficacia e l'esecuzione del presente Accordo sono subordinate alla condizione che sia esperita e positivamente conclusa da parte dell'Amministrazione Comunale la procedura per il reperimento delle risorse finanziarie, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo, come previsto nell'allegato cronoprogramma (allegato B) e nel successivo articolo 11*".

Gli atti acquisiti al giudizio portano ad escludere che nel termine perentorio ex art. 8 sia stata "*esperita e positivamente conclusa da parte dell'Amministrazione Comunale la procedura per il reperimento delle risorse finanziarie*". In proposito il Comune resistente si è limitato ad affermare che nel 2008 aveva a disposizione le risorse necessarie per l'esproprio, risorse che "*sarebbero state messe in bilancio e destinate alla nuova caserma al momento della sua realizzazione*". Nessun documento utile a comprovare il positivo esito della "*procedura per il reperimento delle risorse finanziarie*" è stato però depositato dall'Amministrazione; e nella sua replica la difesa dei ricorrenti ha buon gioco ad evidenziare come le risorse finanziarie a cui fa riferimento l'art. 8 non erano limitate a quelle occorrenti per le espropriazioni, ma riguardavano i costi dell'intera operazione.

La difesa comunale sostiene poi che solo le parti e non i terzi possono far valere il mancato verificarsi della condizione ex art. 8; il Collegio è di diverso avviso. La natura complessa dell'accordo di programma (a cui si è accennato al precedente punto 2) e la circostanza che tale atto costituisca il presupposto per le successive

varianti urbanistiche inducono a ritenere che anche questi ultimi hanno titolo per far valere il mancato avverarsi, nel termine perentorio previsto, della condizione a cui sono state subordinate l'efficacia e l'esecuzione dell'accordo stesso. Il verificarsi di tale condizione (la cui previsione non era peraltro indispensabile) si configura come garanzia di serietà dell'intera operazione, idonea a tutelare non solo i soggetti pubblici coinvolti, ma anche i privati destinati a subire le negative conseguenze di un intervento di ampie dimensioni sotto il profilo urbanistico e di particolare impegno sotto il profilo finanziario. La duplice esigenza di garantire la serietà degli impegni e dell'operato dei soggetti pubblici sottoscrittori e, correlativamente, di evitare un'eccessiva compressione degli interessi privati giustifica la scelta di condizionare l'efficacia dell'accordo ad un termine perentorio e stringente (che, una volta scaduto, non impedisce di riesaminare la fattibilità dell'intervento e di rinnovare eventualmente l'accordo stesso, alla luce però delle situazioni sopravvenute); e giustifica anche l'opponibilità dell'intervenuta scadenza da parte dei terzi interessati.

Ciò detto e ribadita l'inaammissibilità dell'azione impugnatoria proposta con il ricorso principale contro l'accordo di programma, si deve concludere che va accolta l'azione impugnatoria proposta contro le varianti urbanistiche del 2008, essendo fondato il terzo motivo aggiunto (e restando assorbiti gli altri): le varianti in questione, infatti, trovano il loro presupposto in un accordo ormai definitivamente privo di efficacia (come peraltro, di fatto, dimostra la circostanza che, a distanza di oltre sei anni dalla stipula, lo stesso non abbia avuto alcuna esecuzione).

4) In relazione all'esito del giudizio il Comune di Pisa va condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di causa nei limiti del 50% e nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge; con compensazione per la restante parte e nei confronti delle Amministrazioni statali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- a) dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto contro l'accordo di programma stipulato in data 13 luglio 2007;
- b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti successivamente proposto contro le varianti al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico del Comune di Pisa, che conseguentemente annulla;
- c) condanna il Comune di Pisa al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di causa nei limiti del 50% e nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge; con compensazione per la restante parte e nei confronti delle Amministrazioni statali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente FF, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2013

IL SEGRETARIO



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

~
Via della Scuola, 12
56127 PISA

Tel: 050 9711276

Fax: 050 3136004

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

PEC: comune.pisa.it@postacert.toscana.it

Pisa li, 15/01/2014

Al Consiglio Comunale

tramite la Direzione Finanze

Relazione

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio - Tar Toscana, ricorso 1982/2007 (sez. I), Parisi Giannina + altri/Comune di Pisa - sentenza 1563/2013.

1. Con il ricorso in oggetto, la Sig.ra Parisi, unitamente ad altri proprietari dell'area sita in Ospedaletto e destinata alla realizzazione della nuova caserma, ha impugnato:

- l'accordo di programma stipulato in data 13.7.2007 tra il Comune di Pisa, il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio, attuativo degli artt. 6, 7 e 8 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 18.4.2001, finalizzato alla realizzazione in Pisa di una nuova caserma per il Ministero della Difesa e riqualificazione urbanistica e trasformazione delle caserme "Artale", "Bechi-Luserna", "Curtatone e Montanara";
- la deliberazione del Consiglio comunale di Pisa n. 65 del 13.9.2007, con la quale è stato approvato l'accordo di programma di cui sopra;
- altri atti e/o provvedimento, presupposti e conseguenti.

Poi, con motivi aggiunti depositati il 23.1.2009:

- le varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico, rispettivamente adottate con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 58 e 59 del 22.7.2008 ed

approvate con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 71 e 72 del 23.10.2008, il cui avviso è stato pubblicato sul BURT n. 48 del 19.11.2008, ed ulteriori atti presupposti e connessi, ivi compresa la Valutazione Integrata.

2. Sintetizzo il contenuto dell'accordo.

In data 13/7/2007 è stato sottoscritto tra il Ministero della difesa, il Comune di Pisa e l'Agenzia del Demanio un accordo di programma, attuativo degli impegni contenuti nel protocollo d'intesa stipulato il 18/4/2001, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Amministrazioni statali e locali interessate alla realizzazione di importanti interventi urbanistici in Pisa.

Tale accordo di programma, in particolare, riguarda la permuta alla pari e senza conguaglio di immobili tra il Comune di Pisa e l'Agenzia del Demanio, con cui il primo si è impegnato a cedere allo Stato un complesso infrastrutturale, da realizzare a cura della predetta Amministrazione comunale in località Ospedaletto, idoneo ad ospitare gli insediamenti militari allocati nelle caserme "Artale", "Bechi-Luserna" e "Curtatone e Montanara", che a loro volta sarebbero state cedute dallo Stato al Comune di Pisa.

Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato l'accordo di programma di cui sopra, censurando l'inosservanza nei loro confronti delle disposizioni *ex lege* n. 241/1990 in tema di garanzie partecipative.

3. Con motivi aggiunti depositati il 23/1/2009 i sigg. Parisi e Garzella hanno poi esteso l'impugnazione alle varianti al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico di Pisa, approvate dal Consiglio comunale con deliberazioni nn. 71 e 72 del 23/10/2008 e finalizzate *"al trasferimento di funzioni militari dal centro storico ed alla realizzazione di una nuova caserma in località Ospedaletto"*; di tali provvedimenti hanno dedotto l'illegittimità in via derivata dagli atti presupposti e per vizi propri.

4. Il Comune di Pisa ha dedotto, in rito:

- l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale, in quanto l'accordo di programma impugnato non ha effetto sulle posizioni giuridiche dei terzi, quindi

neppure su quelle dei ricorrenti, che non hanno pertanto interesse all'annullamento dell'atto;

- l'inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti, in quanto la variante impugnata ha imposto sulla proprietà dei ricorrenti un vincolo preordinato all'espropriazione la cui efficacia quinquennale sarebbe andato a scadenza il 19/11/2013.

Ha inoltre sollevato diverse argomentazioni nel merito (vedi *infra*).

5. Con la sentenza 1563/2013, il TAR ha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato dai ricorrenti, annullando quindi le varianti urbanistiche attuative dell'accordo medesimo.

Il TAR ha ritenuto fondata la prima eccezione preliminare del Comune.

Ha precisato che l'accordo di programma è uno strumento che si avvale di una strumentazione contrattuale tendenzialmente ricalcata su quella privatistica, ma utilizzata per il perseguimento, almeno in via principale, di interessi pubblici.

L'accordo vincola innanzitutto i soggetti che l'hanno sottoscritto; nei confronti di costoro, per effetto del rinvio, operato dal secondo comma dell'art. 15 della legge n. 241/1990, alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, *"si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili"*.

L'accordo può incidere direttamente anche sulle posizioni giuridiche di soggetti terzi solo quando comporti variazione degli strumenti urbanistici o approvazione di progetti di opere pubbliche, come previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 34 TUEL.

Nel caso in esame, ha precisato il TAR, l'accordo non produce direttamente simili effetti; all'art. 3 è infatti previsto solo l'impegno del Comune di Pisa di approvare, entro 12 mesi, le necessarie varianti urbanistiche finalizzate all'acquisizione delle aree occorrenti per realizzare la nuova caserma e di espropriare ed acquisire le aree in questione; ne consegue che l'accordo di programma non era di per sé lesivo per gli odierni ricorrenti; si deve perciò concludere dichiarando

inammissibile l'azione impugnatoria proposta contro l'accordo di programma con l'atto introduttivo del giudizio.

6. A diversa conclusione il TAR è pervenuto per quanto riguarda la seconda eccezione.

Il Comune aveva evidenziato che la scadenza quinquennale del vincolo espropriativo era prossima: infatti le varianti scadevano il 19 novembre 2013.

Secondo il TAR, peraltro, ciò non bastava per escludere il permanere dell'interesse all'annullamento della variante al Regolamento urbanistico; a maggior ragione l'interesse permaneva nei confronti della variante al Piano strutturale, indifferente rispetto alla scadenza di cui sopra perché non soggetta a scadenza.

7. Nel merito, i ricorrenti hanno sostenuto:

- che l'accordo di programma del 2007 non ha mai acquisito efficacia, non essendosi verificata la condizione sospensiva prevista dall'art. 8;
- che dunque il ricorso originario è diventato improcedibile, mentre risulta fondato il terzo motivo aggiunto proposto contro le varianti urbanistiche del 2008, che vanno conseguentemente annullate perché fondate su un presupposto (l'efficacia dell'accordo di programma) insussistente.

L'art. 8 dell'Accordo (recante "*Condizioni di efficacia dell'Accordo di Programma*") recita: "*I detti sottoscrittori convengono che l'efficacia e l'esecuzione del presente Accordo sono subordinate alla condizione che sia esperita e positivamente conclusa da parte dell'Amministrazione Comunale la procedura per il reperimento delle risorse finanziarie, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo, come previsto nell'allegato cronoprogramma (allegato B) e nel successivo articolo 11*".

Il TAR prende atto che gli atti acquisiti al giudizio portano ad escludere che nel termine perentorio ex art. 8 sia stata "*esperita e positivamente conclusa da parte dell'Amministrazione Comunale la procedura per il reperimento delle risorse finanziarie*"; e ciò, nonostante questa difesa abbia affermato che nel 2008 aveva concretamente a disposizione le risorse necessarie per l'esproprio, risorse che

"sarebbero state messe in bilancio e destinate alla nuova caserma al momento della sua realizzazione".

IL TAR ha però verificato che, se anche il Comune avesse avuto le risorse per l'esproprio, non ha provato il positivo esito della *"procedura per il reperimento delle risorse finanziarie"*, con questo ultimo termine intendendo far riferimento non solo a quelle per le espropriazioni, ma ai costi complessivi dell'intera operazione.

La difesa comunale ha sostenuto poi che solo le parti, e non i terzi, possono far valere il mancato verificarsi della condizione ex art. 8; ma il TAR ha ritenuto diversamente.

Ha infatti ritenuto che la circostanza che l'accordo costituisca il presupposto per le successive varianti urbanistiche induce a ritenere che anche i proprietari dei terreni interessati dalla variante hanno titolo per far valere il mancato avverarsi, nel termine perentorio previsto, della condizione a cui sono state subordinate l'efficacia e l'esecuzione dell'accordo stesso.

Il verificarsi di tale condizione si configurerebbe come garanzia di serietà dell'intera operazione, idonea a tutelare giuridicamente non solo i soggetti pubblici coinvolti, ma anche i privati, destinati a subire le negative conseguenze di un intervento di ampie dimensioni sotto il profilo urbanistico e di particolare impegno sotto il profilo finanziario.

La duplice esigenza di garantire la serietà degli impegni e dell'operato dei soggetti pubblici sottoscrittori e, correlativamente, di evitare un'eccessiva compressione degli interessi privati, secondo i giudici, giustifica la scelta di condizionare l'efficacia dell'accordo ad un termine perentorio e stringente, e giustifica anche l'opponibilità dell'intervenuta scadenza da parte dei terzi interessati.

IL TAR precisa che la scadenza del termine non impedisce di riesaminare la fattibilità dell'intervento e di rinnovare eventualmente l'accordo stesso, alla luce però delle situazioni sopravvenute.

In conclusione, il TAR ha ritenuto inammissibile l'azione impugnatoria proposta con il ricorso principale contro l'accordo di programma; ha ritenuto per

contro accoglibile l'azione impugnatoria proposta contro le varianti urbanistiche del 2008, e quindi ha dichiarato fondato il terzo motivo aggiunto (e assorbiti gli altri). Ciò in quanto le varianti in questione trovano il loro presupposto in un accordo ormai definitivamente privo di efficacia. Il TAR ritiene che la circostanza che, a distanza di oltre sei anni dalla stipula, lo stesso non abbia avuto alcuna esecuzione, costituisca prova della mancanza di efficacia dell'accordo medesimo.


Avendo accolto la prima delle eccezioni del Comune, questo è stato condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di causa nei limiti del 50% e quindi nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge; con compensazione per la restante parte e nei confronti delle Amministrazioni statali.

Questa Avvocatura ritiene che non si debba procedere all'impugnazione di questa sentenza, in quanto non vi è interesse al suo annullamento.

Infatti, l'accordo può ben essere ritenuto tuttora valido dalle parti che l'hanno originariamente stipulato, mentre la variante al Regolamento Urbanistico, che apponeva il vincolo espropriativo, non ha più efficacia a prescindere dalla sentenza del TAR, essendo decorsi cinque anni dalla sua adozione, e quindi dovrà, comunque, essere nuovamente adottata nel caso in cui l'accordo di programma dovesse trovare attuazione.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti

La Dirigente
Avv. Susanna Caponi



Firenze, 11 dicembre 2013

PRELIMINARE DI NOTULA

(codice fiscale o P. IVA:)

Oggetto: Rimborso spese e competenze per il giudizio svolto di fronte a TAR TOSCANA
contro COMUNE PISA, AG. DEMANIO, MINISTERO DIFESA - R.G. 1982/07 - Ns.
rif: 07/0255/01

Valore della controversia: indeterminabile

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	IMPONIBILI	NON IMP.
- Rimborso contributo unificato		1.000,00
	0,00	1.000,00

* * *

COMPENSI SECONDO I PARAMETRI DI CUI AL D.M. n. 140/2012

Competenze come liquidate in sentenza	2.000,00
	2.000,00

* * *

RIEPILOGO

COMPENSI SECONDO I PARAMETRI DI CUI AL D.M. n. 140/2012	2.000,00
SPESE IMPONIBILI	0,00
	2.000,00
Imponibile Irpef	2.000,00
+ 4% contributo integrativo ai sensi dell'art. 11 L. n. 576/1980	80,00
	2.080,00
Imponibile IVA	2.080,00
+ IVA 22%	457,60
+ anticipazioni escluse dalla base imponibile ex art. 15 D.P.R. n. 633/72	1.000,00

TOTALE

3.537,60

La presente non costituisce fattura, né altro documento di cui all'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. La fattura verrà emessa ed inviata al momento dell'avvenuto pagamento che può essere eseguito anche attraverso accredito sul conto corrente bancario intestato allo Studio ed intrattenuto presso l'Agenzia 1 della Cassa di Risparmio di Firenze, Viale Matteotti 20/R- 50129 Firenze.

IBAN: IT 78 L 06160 02801 100000004950

Il certificato attestante l'avvenuto versamento della ritenuta di acconto dovrà essere intestato a: Studio Legale Stancanelli - Cecchi.
